



CITTA' DI RIESE PIO X

ORIGINALE

SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA

ORDINANZA N. 52 DEL 28-11-2024

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 E PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di novembre

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili, per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

Visto il D.M. 2/4/2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti - tra cui le PM10 (polveri sottili) - per i quali il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11/11/2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R.V. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

Visto il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che tra l'altro fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili PM2,5 calcolato come media annua;

Considerato che la Regione Veneto:

- con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012 ha approvato la zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155, redatta da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.G.R.V. n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' ARPAV nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19/4/2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017 ha recepito l'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d.

"Accordo Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) regionale del 10/9/2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- con D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.lgs 13/08/2010, n. 155", in vigore dal 1° gennaio 2021;
- con D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 ha emanato ulteriori indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure dettate dalla suddetta D.G.R.V., limitatamente agli interventi relativi alla circolazione dei mezzi inquinanti;
- con D.G.R.V. n. 786 del 24 luglio 2024 ha esteso la validità delle misure già deliberate fino alla approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 2 maggio 2024;

Dato atto che, in base alla nuova zonizzazione, dal 1° gennaio 2021 il Comune di Riese Pio X - con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti - rientra tra i comuni della zona IT0522 "Pianura", ed è associato per le caratteristiche territoriali omogenee, alla zona di Castelfranco Veneto, dal punto di vista dei livelli di PM10 misurati e previsti;

Richiamata la nota della Provincia di Treviso n. 2023/1264, acquisita al protocollo comunale n. 23472 del 24.09.2024, con cui comunica che il CIS ha confermato che rimangono ancora valide le medesime misure di divieto e limitazione della scorsa stagione, vista l'imminente stagione termica 2024/2025 e di conseguenza, i contenuti delle ordinanze comunali, non dovranno subire variazioni rispetto a quanto indicato nella DGR n. 238/2921, salvo il naturale aggiornamento nei riferimenti temporali e alla DGR n. 786/2024 succitata;

Rilevato che l'Accordo Padano (DGRV n. 836/2017) prevedeva l'attivazione delle misure temporanee in funzione del livello di allerta raggiunto e la modulazione del sistema di azioni su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

- nessuna allerta - semaforo verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;
- livello di allerta 1 - semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo);
- livello di allerta 2 - semaforo rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo);

Dato atto che:

- ARPAV dal 1/10/2021 provvederà alla verifica del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/mc) nella stazione di riferimento nei giorni di domenica, martedì e giovedì (giorni di controllo) e all'invio ai Comuni interessati di una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, in caso di raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo alla redazione del bollettino (ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì) restano in vigore in base ai dati misurati previsti;
- sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del Valore Limite giornaliero per ritornare al livello di allerta verde;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6- bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto

in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- il DPR N. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22.06.2021 "Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";
- l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale" pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;
- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;

ORDINA

MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10

LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:

- a) autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello.

2. Il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali nei mesi da novembre 2024 a febbraio 2025.

Le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali sono ammesse per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, solo nei mesi da marzo a ottobre 2025 - ai sensi dell'art. 182 c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 10 della Legge 103/2023 – con le modalità previste dall'art. 64 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Sono fatte salve le seguenti eccezioni, nel rispetto delle norme di sicurezza e precauzione:

- a) i tradizionali falò dell'Epifania organizzati nel mese di gennaio 2025, esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie, con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza/Autorizzazione Sindacale;
- b) i casi soggetti ad obbligo di combustione a seguito di provvedimenti dell'autorità in materia fitosanitaria;

3. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

4. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016, fatte salve comprovate necessità di esigenze primarie.

5. Riduzione degli orari e delle temperature medie per il riscaldamento civile nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), è prevista la seguente limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

a) a massimi 19°C+2°C di tolleranza negli edifici classificati in al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

b) a massimi 17°C+2°C di tolleranza negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- energia termica per la climatizzazione degli ambienti che derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle suddette limitazioni: gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO E LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO si aggiungono i seguenti divieti:

6. Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016, fatte salve comprovate necessita di esigenze primarie;

7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) fino al 15 aprile 2025, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 16 al 30 aprile 2025 si consiglia comunque di procedere mediante la tecnica di iniezione o interrimento immediato);

8. Divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche nel mese di ottobre 2024 e nei mesi di marzo e aprile 2025.

MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Istituzione del divieto di circolazione solo sulle strade urbane, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

- a) autoveicoli (categorie M e N) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") alimentati a benzina Euro0 e Euro1;
- b) autoveicoli (categorie M e N) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada") alimentati a diesel Euro0, Euro1 e Euro2;
- c) ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") a due tempi Euro0;

2. Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli a motore:

- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
 - veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del Mercato su area pubblica del Comune di Riese Pio X;
 - veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
 - veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di auto - certificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
 - veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 285/92;
 - veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
 - veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
 - veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada:
 - f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
 - g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
 - h) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
3. Ulteriori autorizzazioni e deroghe per particolari esigenze non programmabili, verranno rilasciate caso per caso dalla Polizia Locale.

AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune fino al 30 aprile 2025.

La presente ordinanza potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità o la viabilità.

A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, per chiunque violi il divieto di bruciare materiali vegetali nel luogo di produzione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito in legge con modificazioni, L. 10 agosto 2023, n. 103;

- sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, salvo norme speciali, per chiunque violi le rimanenti disposizioni sulle "Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale da PM10" di cui al presente provvedimento;
- sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", per chiunque violi le disposizioni sulle "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico" di cui al presente provvedimento;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e notificato ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Riese Pio X;
- Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale.

INFORMA

- che a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:
- il Responsabile del Settore Ambiente e SUAP per gli aspetti ambientali;
- il Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale per gli aspetti legati al Codice della Strada;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO
BASSO OMBRETTA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*